

Leggi regionali sulle comunità dell'energia

Un'analisi comparata delle leggi regionali sulla
promozione delle comunità dell'energia

Revisione del precedente studio di Ottobre 2019



European
Commission

Clean energy for all Europeans



Gruppo Professione Energia (GPE) è lo studio integrato di consulenza fondato e gestito da Marco Pezzaglia, laureato in ingegneria elettrotecnica al Politecnico di Milano nel 1993, ha iniziato la sua attività nel campo della modellistica e degli studi dei sistemi elettrici in ambiente liberalizzato al Centro elettrotecnico sperimentale italiano (CESI). Nel 2001 entra all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA) dove, nel 2003, assume la carica di responsabile dell'unità Reti elettriche occupandosi, in particolare, delle modalità e condizioni per l'accesso alle reti elettriche degli impianti di produzione e di consumo (connessione e regole per il dispacciamento) e di utilizzo della rete di interconnessione con l'estero. Il 1° gennaio 2007 ha assunto la carica di responsabile dell'Unità Fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale nell'ambito della Direzione Mercati, dove si è occupato attivamente delle problematiche attinenti alle valutazioni sullo sviluppo delle fonti rinnovabili, dei sistemi di produzione e consumo e all'accesso al sistema e al mercato elettrico della produzione di energia elettrica e dei sistemi di autoproduzione/autoconsumo. Dall'inizio del 2010 svolge attività professionale di consulenza strategica e servizi nel settore energetico sia verso clienti privati che nei confronti di numerose associazioni di settore con particolare attinenza alle questioni di carattere tecnico-normativo e di mercato. Esperto in Gestione dell'Energia certificato UNI CEI 11339.

www.gpenergia.biz

pezzaglia@gpenergia.biz

Tel. +39.347.5456165



<https://www.linkedin.com/in/marco-pezzaglia-006b5065/?originalSubdomain=it>



@MPezzaglia

Il prodotto Short Paper è parte di una serie di studi generali ricognitivi su particolari temi di interesse del settore dell'energia e della regolamentazione. Gli articoli sono resi disponibili dall'autore su richiesta, ovvero dal sito www.enusyst.eu (Energy User Systems) o nella propria pagina di LinkedIn. Per ulteriori richieste o approfondimenti contattare GPE.

Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere puramente ricognitivo. L'autore non si assume la responsabilità di eventuali scelte e azioni che soggetti operatori di mercato dovessero effettuare sulla base delle informazioni contenute nel documento. Si ricorda che l'applicazione della normativa sui sistemi di utenza deve essere debitamente analizzata in relazione a ciascun caso specifico.

I contenuti del presente documento sono di esclusiva proprietà di Gruppo Professione Energia di Marco Pezzaglia e non possono essere riprodotti neppure parzialmente senza l'autorizzazione dell'autore.

Leggi regionali sulle comunità dell'energia

Un'analisi comparata delle leggi regionali sulla promozione delle comunità dell'energia

1. Introduzione

Negli ultimi periodi, anche a seguito dell'adozione della direttiva (UE) 2018/2001¹ sulla promozione e l'uso delle fonti di energia rinnovabile e della direttiva (UE) 2019/944² si sono moltiplicati i casi di introduzione di norme di carattere regionale volte a promuovere la costituzione di comunità energetiche. Il presente studio intende esaminare le predette norme di maggiore rilievo tentando di coglierne i tratti comuni e, ove ricorra il caso, le differenze rilevanti.

Lo studio intende effettuare una ricognizione ragionata delle principali normative disponibili a livello locale (regionale) con lo scopo di analizzare i principi e le condizioni che guidano a livello locale lo sviluppo delle comunità energetiche. Il processo di definizione di una norma di carattere nazionale nell'ambito del recepimento delle predette direttive dovrebbe, da una parte, tenere conto degli elementi già emersi a livello locale e, dall'altra parte, fornire condizioni per uno sviluppo omogeneo a livello nazionale improntando i principi alla base all'adozione di ulteriori atti/norme di carattere locale che dovessero essere adottate nel tempo.

Il presente documento modifica integra il rapporto di studio presentato a ottobre 2019 includendo tra i riferimenti di norma regionale anche quelli della regione Liguria e della regione Calabria.

2. Principali riferimenti normativi di carattere regionale e i tratti principali

Allo stato, le principali normative di carattere regionale disponibili sono:

- la **regione Piemonte** con la legge regionale 3 agosto 2018, n. 12³ e la deliberazione della Giunta Regionale 8 marzo 2019, n. 18-8520⁴;
- la **regione Puglia** con la legge regionale 9 agosto 2019, n. 45⁵;
- la **regione Sardegna** con la proposta di legge del 4 settembre 2019 sulla Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche⁶.

¹ La direttiva (UE) 2018/2001 definisce **comunità di energia rinnovabile** un soggetto giuridico: a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione; b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

² La direttiva (UE) 2019/944 definisce **comunità di energia dei cittadini** un soggetto giuridico che: a) è fondato sulla partecipazione volontaria e aperta ed è effettivamente controllato da membri o soci che sono persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o piccole imprese; b) ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, anziché generare profitti finanziari; e c) può partecipare alla generazione, anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci.

³

<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2018;12@2019-10-23>

⁴ http://enerweb.casaccia.enea.it/enearegioni/UserFiles/Piemonte/Dgr_Piemonte_18-8520_08032019.pdf

⁵ https://www.gse.it/normativa_site/GSE%20Documenti%20normativa/PUGLIA_LR_n45_09_08_2019.pdf

⁶ <http://www.consreg Sardegna.it/progettilegge/files/16/16LEG-PL0047.pdf>

- la **regione Liguria** con la legge regionale n. 13 del 2020 entrata in vigore dal 30/07/2020 che permette di produrre energia pulita per il proprio consumo e di mettere in circolo l'eccedenza⁷;
- la **regione Calabria** con la legge regionale n. 25 del 19/11/2020 promuove il passaggio dalla produzione in grandi impianti di generazione centralizzati ad una produzione decentrata di energia da fonti rinnovabili e verso mercati a basse emissioni di carbonio⁸;

2.1 *Motivazioni di fondo delle deliberazioni di carattere regionale*

Sono le caratteristiche del concetto di comunità dell'energia a spingere le autorità locali (regionali) e ad introdurre delle normative specifiche in materia di comunità energetiche, nei primi casi in ordine temporale pur in assenza di una definizione normativa a livello nazionale. In particolare, dette caratteristiche sono riconducibili a quanto di seguito indicato:

- la comunità dell'energia assume una dimensione prettamente locale creando un sistema dotato di una propria autonomia che deve coordinarsi con il governo del territorio locale;
- la valorizzazione diretta nei confronti dei cittadini e in genere del livello locale della produzione e uso di energia rinnovabile ed iniziative di efficientamento energetico, associata alle finalità senza scopo di lucro dell'iniziativa, fanno della comunità energetica uno strumento partecipativo di carattere pubblico;
- dato il coinvolgimento essenziale delle realtà locali, in un contesto di crescente responsabilità politica, che coinvolge necessariamente più livelli decisionali, la regione non può rimanerne esclusa facendo proprio il processo sulla base delle proprie specificità⁹;

Alle varie motivazioni predette si aggiungono anche quelle relative alla lotta alla povertà energetica e a finalità di tipo sociale.

2.2 *Ambiti territoriali*

Il concetto di sviluppo locale e di prossimità della produzione con il consumo di energia ha portato le varie iniziative a convergere su una dimensione di carattere comunale o sovra comunale eventualmente anche tra loro coordinate. Il riferimento al Comune per la creazione di una comunità energetica trae il suo fondamento dal fatto che le comunità energetiche sono un mezzo per la valorizzazione delle risorse locali e la cui progettualità non può quindi che essere fondata su una ricognizione delle risorse territoriali e sui principi di governo del territorio locale esercitato dagli enti locali, in primis il comune quale primo nucleo a cui è intestata la responsabilità di governo del territorio.

⁷ https://www.gse.it/normativa_site/GSE%20Documenti%20normativa/LIGURIA_LR_n13_09_07_2020.pdf

⁸ <http://www.consrc.it/bdf/api/BDF?numero=25&anno=2020>

⁹ Ad esempio, la proposta di legge per la regione Sardegna vuole avere tra i suoi scopi anche quello di favorire l'installazione di impianti stand alone "ad isola" o impianti "off grid" nelle numerose aree regionali non servite dalla rete elettrica nazionale, cosiddette utenze elettriche "isolate". Ancora, in maniera peculiare, data la natura dell'Isola, con questa iniziativa la Regione punta a sostenere, attraverso la messa a sistema con altre programmazioni politiche regionali ed europee, quelle comunità energetiche di aree interne e svantaggiate con problemi di spopolamento e invecchiamento della popolazione

2.3 *Modalità di attuazione e di governance*

Le modalità di attuazione rilevabili dai testi di legge regionale sono in genere le medesime basate:

- sulla costituzione di un soggetto giuridico che rappresenti la comunità dell'energia;
- la redazione di un documento strategico recante obiettivi verificabili, di un bilancio energetico, di un bilancio ambientale;
- il raggiungimento di determinati obiettivi in termini di produzione uso di energia rinnovabile e in termini di realizzazione di progetti di efficientamento dell'uso finale di energia;
- la costituzione di un tavolo regionale di monitoraggio e di controllo.

I principi di *governance* adottati sono in sintesi i medesimi riscontrabili a livello delle definizioni della normativa di carattere europeo, vale a dire i cittadini in primis, gli enti locali e le PMI. L'aspetto pubblicistico della comunità energetica non impedisce tuttavia l'intervento di soggetti imprenditoriali che costituiscono un utile elemento a supporto dell'organizzazione e dello sviluppo della comunità dell'energia.

Nell'ambito della *governance* gioca anche un ruolo importante il principio di coordinamento tra le diverse iniziative locali al fine di uniformare i vari percorsi da un obiettivo comune a livello regionale.

2.4 *Regime di supporto*

Il regime di supporto stabilito è tipicamente confinato agli atti e azioni necessarie la costituzione della comunità energetica rimandando ad altre norme la creazione di un regime di supporto vero e proprio connesso ai risultati raggiunti dalla comunità dell'energia in termini energetici, ambientali e sociali (cfr. la "Clausola valutativa" di cui all'art. 8 delle leggi regionali di Puglia e Liguria).

Esempio di operatività della legge regionale del Piemonte

La legge regionale del Piemonte è l'unica, per ora a godere di un provvedimento attuativo (disposizioni attuative adottate con deliberazione della Giunta Regionale 8 marzo 2019, n. 18-8520). Sulla base di tali disposizioni, i comuni che intendono proporre la costituzione di una comunità energetica, oppure aderire a una comunità energetica esistente, adottano uno specifico protocollo d'intesa potendo, alternativamente:

- proporre l'istituzione di una comunità energetica e farne parte in quanto produttore e consumatore di energia ovvero solo consumatore;
- proporre l'istituzione di una comunità energetica senza farne parte;
- aderire ad una comunità energetica esistente e farne parte.

I membri della medesima comunità energetica devono appartenere ad "ambiti" territorialmente contigui, laddove per "ambito" si intende la porzione di rete elettrica in media e bassa tensione sottesa ad un singolo trasformatore appartenente ad una cabina primaria di trasformazione (AT/MT).

Costituiscono requisiti minimi per la costituzione di una comunità energetica:

- il consumo annuo elettrico pari ad almeno 0,5 GWh desumibile dall'analisi di un periodo temporale rappresentativo (almeno gli ultimi due anni);
- almeno la metà della quota minima del 70% di energia prodotta destinata all'autoconsumo, inteso come bilancio energetico dei punti di connessione alla rete pubblica, dovrà essere costituita da energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili disponibili localmente;
- la presenza di una pluralità di soggetti produttori e consumatori di energia elettrica.

Sempre sulla base delle disposizioni della predetta deliberazione n. 18-8520, possono essere dedotte interessanti informazioni sulle modalità di redazione del bilancio energetico di una comunità dell'energia; più precisamente viene stabilito che il bilancio energetico della comunità energetica riguarda un'annualità (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e quantifica:

- il consumo di energia termica ed elettrica dei soggetti aderenti registrato in un anno e preferibilmente ripartito per tipologie di utilizzo (ad esempio: condizionamento estivo e invernale, produzione di calore, illuminazione interna, illuminazione esterna, forza motrice, carichi interni all'edificio, ecc.);
- la curva di carico termico ed elettrico della comunità energetica in relazione alle diverse stagionalità;
- la produzione lorda e netta di energia termica ed elettrica con ripartizione per fonte impiegata nel sistema di generazione e con la quantificazione della percentuale di energia rinnovabile prodotta;
- il bilancio energetico e un bilancio emissivo considerando tutti i vettori energetici dei membri della Comunità energetica;
- il consumo di energia per il sistema di mobilità dei membri della Comunità energetica, qualora la stessa includa anche il settore trasporti per il calcolo della percentuale di autoconsumo.

Nella relazione che accompagna il bilancio energetico, si raccomanda la quantificazione anche delle seguenti grandezze in quanto rilevanti e utili per la definizione degli interventi e delle azioni previste documento strategico;

- percentuale di energia rinnovabile sulla produzione elettrica e termica netta della comunità energetica;
- percentuale di energia rinnovabile autoprodotta sui consumi elettrici e termici della comunità energetica;
- percentuale di energia rinnovabile sui consumi finali di energia della comunità energetica;
- percentuale di autoconsumo della comunità energetica;
- percentuale di autoconsumo da rinnovabili della comunità energetica;
- fattore di emissione collegato alla produzione elettrica e termica della comunità energetica (CO₂, NO_x, PTS, ...);
- normalizzazione del consumo energetico per il riscaldamento ambienti rispetto ai gradi giorno.

Oltre al bilancio energetico, la Comunità energetica predispose il bilancio della CO₂ associata alla produzione e ai consumi finali di energia, adottando fattori di conversione raccomandati dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC). Ai fini di una maggiore esaustività delle informazioni e di una standardizzazione della reportistica, il bilancio deve altresì contenere:

- un diagramma di Sankey ove applicabile;
- un diagramma di carico elettrico e termico con le relative modalità di approvvigionamento;

un set di indicatori di performance tarati sulle caratteristiche della comunità energetica (per esempio kWh pro capite o per addetti).

3. Valutazioni strategiche

Dall'analisi dei testi di legge Regionali emergono alcuni Elementi di carattere strategico per lo sviluppo delle comunità energetiche che possono essere sintetizzati come segue.

Finalità

Praticamente tutte le leggi si pongono come finalità quelle di superare l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati e di agevolare la produzione e lo scambio di energie generate principalmente da fonti rinnovabili, nonché forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.

Principi

Il principio del governo territoriale fondato sulle specifiche caratteristiche in cui la legge regionale va ad operare emerge chiaramente dalle condizioni definite per alcuni territori molto particolari quali, ad esempio, la regione Sardegna dove oltre alle finalità di cui sopra la legge regionale si prefigge anche la finalità di sviluppare "reti che siano in grado di connettere produttori di energia da fonti rinnovabili e consumatori, per poter bilanciare in tempo reale offerta e consumi. Nelle aree non servite dalla rete elettrica nazionale, utenze elettriche "isolate", le comunità energetiche favoriscono l'installazione di impianti stand alone "ad isola" o impianti "offgrid".

Per la Regione Calabria, invece, viene esplicitato il rapporto tra comunità energetiche e uso delle acque a fini energetici¹⁰.

Praticamente tutte le leggi regionali imperniano lo sviluppo delle comunità energetiche sull'azione primaria svolta dai comuni.

Obiettivi

Tutte le comunità energetiche sono tenute alla redazione di un bilancio energetico di un bilancio ambientale nonché di un piano programmatico per lo sviluppo di forme di produzione e consumo di prossimità, autoconsumo ed efficiente amento degli usi finali dell'energia.

Sulla base di quanto sopra indicato energia opportunità di ordinare il percorso di sviluppo delle comunità energetiche secondo due livelli, più precisamente:

- **Il livello di pianificazione:** la pianificazione comprende la definizione delle finalità e degli obiettivi facendo perno sul principio del governo territoriale che lo strumento attraverso cui conformare i parametri al contorno di una comunità energetica. Il soggetto che governa il territorio è quello infatti che meglio conosce lo stato e le potenzialità dell'area in cui si troverà ad operare la comunità energetica ed è il soggetto che ha il potere di definire i limiti di utilizzo e di gestione delle risorse. Questa funzione potrebbe essere, quindi, utilmente svolta dagli enti locali fermo restando che questi possono poi anche partecipare la comunità energetica anche se ciò non è una condizione essenziale;
- **Il livello progettuale:** il livello progettuale attiene specificatamente alla comunità energetica quale soggetto giuridico di gestione delle iniziative che dovranno essere conformate ai principi e alle finalità definite dal livello di pianificazione¹¹.

4. Analisi comparativa dei testi normativi disponibili

Nella seguente tabella è indicata un'analisi comparativa delle disposizioni (adottate o proposte) al momento disponibili. Si nota come la legge della Regione Piemonte abbia costituito per ora un riferimento per gli altri casi per cui si ritrovano numerose analogie nella struttura e nei contenuti nelle leggi regionali di Piemonte, Puglia, Sardegna e Liguria.

Al contrario, per quanto concerne la legge della regione Calabria, essendo questa la più recente tra tutte le leggi regionali in materia di comunità energetiche, essa oltre a richiamare la direttiva (UE)

¹⁰ Cfr. art. 5 della legge regionale della Calabria che stabilisce che ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, la comunità energetica rinnovabile promuove e adotta contratti di fiume, di lago e di costa, quali strumenti volontari di programmazione, progettazione territoriale strategica negoziata e fattori di resilienza, per la valorizzazione degli elementi naturalistici, culturali, produttivi, e artistici dei territori e ai fini dello sviluppo sostenibile, della tutela degli habitat e per la realizzazione della economia circolare nella Regione.

¹¹ Per indicazioni utili al livello progettuale, si faccia riferimento al Manuale Operativo scaricabile dal sito www.enusyst.eu

2001/2018 richiama anche le disposizioni di cui al decreto-legge 162/19 e assume una struttura differente con contenuti innovativi rispetto alle altre leggi prima adottate¹²

¹² Nel prg. 4 del presente documento viene riportata la legge della regione Calabria con evidenziate (in grassetto) le condizioni particolari che caratterizzano detta legge rispetto a quelle precedentemente adottate da altre regioni.

<p>REGIONE PIEMONTE Legge regionale n. 12 del 03 agosto 2018 (Vigente dal 18/12/2018) Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche</p> <p>Art. 1 (Finalità)</p> <p>1. La Regione, in attuazione degli standard europei di sostenibilità ambientale, degli articoli 3 e 6 dello Statuto , nonché della disciplina nazionale e regionale in materia, promuove l'istituzione di comunità energetiche, quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di superare l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati, e di agevolare la produzione e lo scambio di energie generate principalmente da fonti rinnovabili, nonché forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.</p> <p>2. I comuni che intendono proporre la costituzione di una comunità energetica, oppure aderire a una comunità energetica esistente, adottano uno specifico protocollo d'intesa, redatto sulla base dei criteri adottati con provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la commissione consiliare competente.</p> <p>Art. 2 (Comunità energetiche)</p>	<p>REGIONE PUGLIA LEGGE REGIONALE 9 agosto 2019, n. 45 Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche"</p> <p>Art. 1 Finalità</p> <p>1. La Regione Puglia, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili e, in particolare, ai sensi di quanto previsto dalla direttiva 2018/2001/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, dell'articolo 11 dello Statuto regionale, che sostiene lo sviluppo sostenibile dell'economia pugliese, nonché nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, promuove l'istituzione di comunità energetiche, quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di superare l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati e di favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.</p> <p>2. I comuni che intendono procedere alla costituzione di una comunità energetica adottano uno specifico protocollo d'intesa, cui possono aderire soggetti pubblici e privati, redatto sulla base dei criteri definiti con provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sentita la commissione consiliare competente.</p> <p>Art. 2 Comunità energetiche</p> <p>1. La comunità energetica incentra la sua attività sul valore dell'energia prodotta e non sulla realizzazione di un profitto. I membri della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale. A tal fine, la comunità realizza progetti</p>	<p>REGIONE SARDEGNA Proposta di legge 4 settembre 2019 Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche"</p> <p>Art. 1 Finalità</p> <p>1. La Regione, in attuazione degli standard europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili, degli articoli 4 e 10 dello statuto regionale e in armonia con la disciplina nazionale e regionale in materia, promuove l'istituzione di comunità energetiche, quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di superare l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati e di favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili e di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e riduzione dei consumi energetici, reti che siano in grado di connettere produttori di energia da fonti rinnovabili e consumatori, per poter bilanciare in tempo reale offerta e consumi. Nelle aree non servite dalla rete elettrica nazionale, utenze elettriche "isolate", le comunità energetiche favoriscono l'installazione di impianti stand alone "ad isola" o impianti "offgrid".</p> <p>2. L'ambito territoriale per la costituzione di una comunità energetica è quello comunale. I comuni che intendono procedere alla costituzione di una comunità energetica, oppure aderire ad una esistente, adottano uno specifico protocollo d'intesa, redatto sulla base dei criteri adottati con provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la Commissione consiliare competente.</p> <p>Art. 2 Comunità energetiche</p>	<p>REGIONE LIGURIA Legge regionale 6 luglio 2020, n. 13 Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche"</p> <p>Art. 1 Finalità</p> <p>La Regione Liguria, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili e, in particolare, ai sensi di quanto previsto dalla direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, promuove l'istituzione di comunità energetiche, quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di superare l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati e di favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici</p> <p>2. I comuni e gli enti locali che intendono procedere alla costituzione di una comunità energetica adottano uno specifico Protocollo d'intesa, cui possono aderire soggetti pubblici e privati, redatto sulla base dei criteri definiti con provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente.</p> <p>Art. 2 Comunità energetiche</p> <p>La comunità energetica incentra la sua attività sul valore dell'energia prodotta e non sulla realizzazione di un profitto. I membri della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale. A tal fine, la comunità realizza progetti</p>
--	---	--	--

<p>1. Alle comunità energetiche, possono partecipare soggetti pubblici e privati.</p> <p>2. Ai soli fini dell'applicazione della presente legge, le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota dell'energia prodotta destinata all'autoconsumo da parte dei membri attraverso l'utilizzo di reti pubbliche non è inferiore al 70 per cento del totale.</p> <p>Art. 3 (Competenze)</p> <p>1. Le comunità energetiche: a) possono avvalersi, ai sensi dell' articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 , del supporto del Gestore dei servizi elettrici al fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia.</p>	<p>innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di riferimento.</p> <p>2. L'obiettivo primario della comunità energetica è l'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità, nonché, eventualmente, l'immagazzinamento dell'energia prodotta, al fine di aumentare l'efficienza energetica e di combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura.</p> <p>3. Alle comunità energetiche possono partecipare soggetti pubblici e privati.</p> <p>4. Le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo da parte dei membri non è inferiore al 60 per cento del totale.</p> <p>5. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sentita la commissione consiliare competente, predispone le linee guida che definiscono i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle comunità energetiche e descrivono le modalità di gestione delle fonti energetiche all'interno delle comunità e di distribuzione dell'energia prodotta senza finalità di lucro.</p> <p>Art. 3 Competenze</p> <p>1. Le comunità energetiche: a) possono stipulare convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) al fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia;</p>	<p>2. Obiettivo principale delle comunità energetiche è promuovere e massimizzare l'autoconsumo, sistemi di accumulo e stoccaggio dell'energia da fonti rinnovabili, contribuire a migliorare l'efficienza del sistema energetico nel suo complesso e rendendosi più indipendenti.</p> <p>1. Alle comunità energetiche possono partecipare soggetti pubblici e privati.</p> <p>3. Le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota dell'energia prodotta da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo da parte dei membri non è inferiore al 60 per cento del totale.</p> <p>Art. 3 Competenze</p> <p>1. Le comunità energetiche: a) possono stipulare convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ed E-distribuzione Spa al fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia;</p>	<p>innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di riferimento</p> <p>2. L'obiettivo primario della comunità energetica è l'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità, nonché, eventualmente, l'immagazzinamento dell'energia prodotta, al fine di aumentare l'efficienza energetica e di combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura</p> <p>3. Alle comunità energetiche possono partecipare soggetti pubblici e privati</p> <p>4. Ai soli fini dell'applicazione della presente legge, le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota dell'energia prodotta destinata all'autoconsumo da parte dei membri attraverso l'utilizzo di reti pubbliche non è inferiore al 70 per cento del totale.</p> <p>Art. 3 Competenze</p> <p>Le comunità energetiche: a) possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) e successive modificazioni e integrazioni, del supporto del</p>
---	--	---	--

<p>b) redigono, entro sei mesi dalla loro costituzione, un bilancio energetico;</p> <p>c) redigono, entro dodici mesi dalla loro costituzione, un documento strategico che individua le azioni per la riduzione e dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficiamento dei consumi energetici.</p> <p>2. Il documento strategico di cui al comma 1, lettera c) è trasmesso alla Giunta regionale ai fini della verifica della sua coerenza con il Piano regionale energetico-ambientale. Ogni tre anni la Giunta regionale verifica l'attuazione del documento strategico e i risultati conseguiti in termini di riduzione dei consumi energetici.</p> <p>Art. 4 (Promozione e sostegno della costituzione delle comunità energetiche)</p> <p>1. La Regione sostiene finanziariamente la fase di costituzione delle comunità energetiche. In particolare il sostegno è diretto alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunità.</p> <p>2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, sentita la commissione consiliare competente, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, individua i criteri e le modalità per il sostegno finanziario di cui al comma 1.</p>	<p>b) redigono, entro sei mesi dalla loro costituzione, un bilancio energetico;</p> <p>c) redigono, entro dodici mesi dalla loro costituzione, un documento strategico che individua le azioni per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficiamento dei consumi energetici.</p> <p>2. Il documento strategico di cui al comma 1, lettera c) è trasmesso alla Giunta regionale ai fini della verifica della sua coerenza con il Piano energetico ambientale regionale. Ogni tre anni la Giunta regionale verifica l'attuazione del documento strategico e i risultati conseguiti in termini di riduzione dei consumi energetici.</p> <p>Art. 4 Promozione e sostegno della costituzione delle comunità energetiche</p> <p>1. La Regione sostiene finanziariamente, tramite lo strumento del bando pubblico, la fase di costituzione delle comunità energetiche. In particolare, il sostegno è diretto alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunità. Nel definire i regimi di sostegno e l'intensità del contributo, la Regione tiene conto delle specificità del territorio di riferimento delle comunità energetiche, in modo da favorire le aree svantaggiate.</p> <p>2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, individua i criteri e le modalità per il sostegno finanziario di cui al comma 1.</p>	<p>b) redigono, entro sei mesi dalla loro costituzione, un bilancio energetico;</p> <p>c) redigono, entro dodici mesi dalla loro costituzione, un documento strategico che individua le azioni per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficiamento dei consumi energetici.</p> <p>2. Il documento strategico di cui al comma 1, lettera c) è trasmesso alla Giunta regionale ai fini della verifica della sua coerenza con il Piano energetico ambientale regionale. Ogni tre anni la Giunta regionale verifica l'attuazione del documento strategico e i risultati conseguiti in termini di riduzione dei consumi energetici.</p> <p>Art. 4 Promozione e sostegno della costituzione delle comunità energetiche</p> <p>1. La Regione sostiene finanziariamente la fase di costituzione delle comunità energetiche. In particolare il sostegno è diretto alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunità. La Regione sostiene, in particolare, nell'ambito della programmazione delle politiche regionali ed europee, quelle comunità energetiche di aree interne e svantaggiate con problemi di spopolamento e invecchiamento della popolazione.</p> <p>3. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, sentita la commissione consiliare competente, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, individua i criteri e le modalità per il sostegno finanziario di cui al comma 1.</p> <p>2. La Giunta regionale, con proprio atto, dispone la semplificazione dell'iter autorizzativo relativo alla costruzione, modifica, rifacimento e potenziamento degli impianti esistenti.</p>	<p>Gestore dei servizi elettrici al fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia;</p> <p>b) redigono, entro sei mesi dalla loro costituzione, un bilancio energetico;</p> <p>c) redigono, entro dodici mesi dalla loro costituzione, un documento strategico che individua le azioni per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficiamento dei consumi energetici.</p> <p>2. Il documento strategico di cui al comma 1, lettera c), è trasmesso alla Giunta regionale ai fini della verifica della sua coerenza con il Piano energetico ambientale regionale. Ogni tre anni la Giunta regionale verifica l'attuazione del documento strategico e i risultati conseguiti in termini di riduzione dei consumi energetici.</p>
---	---	--	---

<p>Art. 5 (Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici)</p> <p>1. La Giunta regionale istituisce, con apposito provvedimento, un Tavolo tecnico permanente fra le comunità energetiche e la Regione al fine di:</p> <p>a) acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili;</p> <p>b) individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche anche attraverso il supporto del Gestore dei servizi elettrici di cui all' articolo 27 della legge 99/2009 ".</p> <p>2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte da sottoporre alle comunità energetiche per la gestione dei rapporti con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.</p> <p>3. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, poiché ai suoi componenti non spetta alcun compenso o gettone di presenza, né rimborsi spese.</p> <p>Art. 6 (Sanzioni)</p> <p>1. Nel caso di risultati negativi riscontrati in sede di verifica e attuazione del documento strategico di cui all'articolo 3, le comunità energetiche non possono accedere ai finanziamenti, anche di origine statale o comunitaria, erogati dalla Regione in campo energetico ed ambientale, fino al raggiungimento, entro il termine massimo di due anni, degli obiettivi indicati nel documento strategico.</p>	<p>Art. 5 Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici</p> <p>1. La Giunta regionale istituisce, con apposito provvedimento, un tavolo tecnico permanente cui partecipano i rappresentanti delle comunità energetiche, le associazioni maggiormente rappresentative del settore ambientale, energetico e delle rinnovabili e i dirigenti delle sezioni regionali competenti, al fine di:</p> <p>a) acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili;</p> <p>b) individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche, anche attraverso la consultazione dell'ARERA.</p> <p>2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte da sottoporre alle comunità energetiche per la gestione dei rapporti con l'ARERA.</p> <p>3. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, ai suoi componenti non spetta alcun compenso o gettone di presenza, né rimborsi spese. Il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 5, definisce le modalità di costituzione e di funzionamento del tavolo.</p> <p>Art. 6 Sanzioni</p> <p>1. Nel caso di risultati negativi riscontrati in sede di verifica e attuazione del documento strategico di cui all'articolo 3, le comunità energetiche non possono accedere ai finanziamenti, anche di origine statale o comunitaria, erogati dalla Regione in campo energetico e ambientale, fino al raggiungimento, entro il termine massimo di due anni, degli obiettivi indicati nel documento strategico.</p>	<p>Art. 5 Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici</p> <p>1. La Giunta regionale istituisce, con apposita deliberazione, un tavolo tecnico permanente fra le comunità energetiche e la Regione al fine di:</p> <p>a) acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili;</p> <p>b) individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche anche attraverso la consultazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.</p> <p>2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte da sottoporre alle comunità energetiche per la gestione dei rapporti con l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.</p> <p>3. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, poiché ai suoi componenti non spetta alcun compenso o gettone di presenza, né rimborsi spese.</p> <p>Art. 6 Sanzioni</p> <p>1. Nel caso di risultati negativi riscontrati in sede di verifica e attuazione del documento strategico di cui all'articolo 3, le comunità energetiche non possono accedere ai finanziamenti, anche di origine statale o comunitaria, erogati dalla Regione in campo energetico ed ambientale, fino al raggiungimento, entro il termine massimo di due anni, degli obiettivi indicati nel documento strategico.</p>	<p>Art. 4 Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici</p> <p>La Giunta regionale istituisce, con apposito provvedimento, un tavolo tecnico permanente cui partecipano i rappresentanti delle comunità energetiche, le associazioni maggiormente rappresentative del settore ambientale, energetico e delle rinnovabili e i dirigenti delle strutture regionali competenti, al fine di:</p> <p>a) acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili;</p> <p>b) individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche, anche attraverso il supporto del Gestore dei servizi elettrici di cui all'articolo 27 della l. 99/2009 e successive modificazioni e integrazioni.</p> <p>2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte da sottoporre alle comunità energetiche per la gestione dei rapporti con l'autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).</p> <p>3. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale; ai suoi componenti non spetta alcun compenso o gettone di presenza, né rimborsi spese.</p> <p>Art. 5 Sanzioni</p> <p>Nel caso di risultati negativi riscontrati in sede di verifica e attuazione del documento strategico di cui all'articolo 3, le comunità energetiche non possono accedere ai finanziamenti, anche di origine statale o comunitaria, erogati dalla Regione in campo energetico e ambientale, fino al raggiungimento, entro il termine massimo di due anni, degli obiettivi indicati nel documento strategico.</p>
---	---	---	--

<p>2. I risultati sono valutati sulla base dei parametri stabiliti dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la commissione consiliare competente.</p> <p>Art. 7 (Notifica all'Unione Europea)</p> <p>1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p>	<p>2. I risultati sono valutati sulla base dei parametri stabiliti dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sentita la commissione consiliare competente.</p> <p>Art. 7 Notifica all'Unione europea</p> <p>1. Gli atti emanati in applicazione delle presenti norme che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p> <p>Art. 8 Clausola valutativa</p> <p>1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, e successivamente con periodicità biennale, sulla base dei dati e delle informazioni prodotte dal tavolo di cui all'articolo 5, presenta alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge. In particolare, la relazione contiene dati e informazioni su:</p> <p>a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative;</p> <p>b) i tempi dei procedimenti, le risorse stanziare e utilizzate, eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi;</p> <p>c) il numero delle comunità energetiche istituite e dei comuni e dei soggetti che vi hanno aderito, nonché dati e informazioni sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili che sono stati raggiunti grazie alla istituzione delle comunità energetiche.</p>	<p>2. I risultati sono valutati sulla base dei parametri stabiliti dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la Commissione consiliare competente.</p> <p>Art. 7 Notifica all'Unione europea</p> <p>1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p>	<p>2. I risultati sono valutati sulla base dei parametri stabiliti dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente.</p> <p>Art. 8 Clausola valutativa</p> <p>Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria esercita il controllo sull'attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, e successivamente con periodicità biennale, sulla base dei dati e delle informazioni prodotte dal tavolo di cui all'articolo 4, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge. In particolare, la relazione contiene dati e informazioni su:</p> <p>a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative;</p> <p>b) i tempi dei procedimenti e le eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi;</p> <p>c) il numero delle comunità energetiche istituite e dei comuni e dei soggetti che vi hanno aderito, nonché dati e informazioni sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili che sono stati raggiunti grazie alla istituzione delle comunità energetiche.</p> <p>2. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria assicura, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla</p>
---	--	---	--

<p>Art. 8 (Norma finanziaria)</p> <p>1. Agli oneri della presente legge quantificati in 25.000 euro per l'anno 2018 e per l'anno 2019, da iscriversi in un nuovo capitolo di spesa denominato "Promozione e sostegno per l'istituzione delle comunità energetiche" nella Missione 17, Programma 01, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, si fa fronte con le risorse finanziarie già iscritte nella medesima Missione, Programma e Titolo del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.</p>	<p>Art. 9 Norma finanziaria</p> <p>1. Agli oneri della presente legge quantificati in euro 100 mila, in termini di competenza e cassa per l'anno 2019 e di pari importo, in termini di competenza per l'anno 2020, da iscriversi in un nuovo capitolo di spesa denominato "Promozione e sostegno per l'istituzione delle comunità energetiche" nella missione 17, programma 1, titolo 1 del bilancio regionale, si fa fronte con il prelevamento di corrispondente somma dalla missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110070 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione".</p> <p>2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.</p> <p>La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".</p> <p>E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.</p>	<p>Art. 8 Norma finanziaria</p> <p>1. Agli oneri della presente legge quantificati in 100.000 euro per l'anno 2019 e di pari importo per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse finanziarie già stanziare relativamente agli anni 2019 e 2020 (missione 17 - programma 02 - titolo 1).</p> <p>2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.</p>	<p>qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni, l'adeguata divulgazione degli esiti de controllo della valutazione della presente legge, anche mediante pubblicazione nel sito web istituzionale.</p> <p>Art. 8 Norma di invarianza finanziaria</p> <p>Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.</p>
---	--	---	---

Regione Calabria - Legge regionale 19 novembre 2020, n. 25

Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili (BURC n. 109 del 19 novembre 202)

Art. 1(Finalità)

1. **La Regione**, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e della Direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, **promuove e partecipa**, senza ulteriori oneri per il bilancio regionale e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica) convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, **all'istituzione di comunità energetiche rinnovabili, per la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale, nonché per la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete.**

2. La Regione, senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, promuove il passaggio dalla produzione in grandi impianti di generazione centralizzati ad una produzione decentrata di energia da fonti rinnovabili e verso mercati a basse emissioni di carbonio.

Art. 2(Comunità energetiche rinnovabili)

1. **Le comunità energetiche rinnovabili sono costituite su iniziativa di uno o più enti locali, anche in forma aggregata, i quali adottano un protocollo di intesa condiviso con il dipartimento regionale competente e redatto sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, finalizzato a sostenere la diffusione e la coerenza dei sistemi locali di produzione, consumo e accumulo dell'energia.**

2. **Alle comunità energetiche rinnovabili possono partecipare soggetti pubblici e privati, anche intestatari di utenze domestiche, che mantengono i loro diritti e doveri di clienti finali senza essere soggetti a condizioni o a procedure ingiustificate o discriminatorie che impediscano la partecipazione a una comunità energetica.**

3. **La partecipazione delle imprese alle comunità energetiche è consentita se essa non costituisce l'attività commerciale o professionale principale.**

4. **Le comunità energetiche rinnovabili acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota dell'energia prodotta, destinata all'autoconsumo da parte dei membri, non è inferiore al 60 per cento del totale.**

5. **I membri della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione e diffusione del sistema di distribuzione, di accumulazione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale.**

6. **A tal fine, secondo quanto previsto al comma 5, la comunità energetica rinnovabile sostiene progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento.**

Art. 3(Qualità ecologica)

- 1. Per il sostegno, la promozione e lo sviluppo di un mercato su base volontaria dell'energia pulita da fonti rinnovabili, la Giunta regionale istituisce e regola il marchio di qualità ecologica denominato "Energia Rinnovabile di Calabria".**
- 2. Il marchio garantisce la tracciabilità dell'energia e la qualità ecologica degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nella Regione, anche in relazione al loro impatto paesaggistico ed al rispetto della fonte naturale.**

Art. 4(Attività)

- 1. Le comunità energetiche rinnovabili possono: a) produrre l'energia rinnovabile, autoconsumarla, immagazzinarla e cederla, anche a titolo gratuito, quale strumento di lotta alla povertà energetica e sociale; b) stipulare accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia.**
- 2. Le comunità energetiche rinnovabili: a) redigono e adottano un bilancio energetico entro novanta giorni dalla data della loro costituzione; b) redigono e adottano entro novanta giorni dalla data della loro costituzione un PAESC congiunto, anche su scala sovracomunale, che individui le azioni per l'efficientamento energetico, per l'aumento della produzione di energia rinnovabile e la dismissione degli impianti e dei consumi energetici da fonti non rinnovabili.**
- 3. Presso il dipartimento regionale competente è istituito il Registro delle comunità energetiche rinnovabili della Regione Calabria, la cui disciplina è demandata al regolamento attuativo che è approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni.**

Art. 5(Comunità circolare)

- 1. Ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, la comunità energetica rinnovabile promuove e adotta contratti di fiume, di lago e di costa, quali strumenti volontari di programmazione, progettazione territoriale strategica negoziata e fattori di resilienza, per la valorizzazione degli elementi naturalistici, culturali, produttivi, e artistici dei territori e ai fini dello sviluppo sostenibile, della tutela degli habitat e per la realizzazione della economia circolare nella Regione.**

Art. 6(Norma finanziaria)

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 1.500,00 euro per l'annualità 2020, si provvede con le disponibilità esistenti sul Programma U.20.03 -capitolo U0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recante spese di partecorrente", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020-2022 della Regione Calabria, annualità 2020, che viene ridotto del medesimo importo.**

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma 1 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa su un capitolo di nuova istituzione all'interno del Programma U.17.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020 -2022, annualità 2020.

Art. 7(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria